N.B.: quanto indicato in rosso deve essere modificato da parte della ditta

# CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

 A TEMPO INDETERMINATO

*(se a tempo determinato specificare il periodo di impiego)*

Tra la spettabile

*Xxxxx (nome azienda)*

(in seguito denominata la Società)

 per una parte

e il/la Signor/a

*Xxxxx (nome dipendente)*

(in seguito denominato il/la Dipendente)

 per l’altra parte

**Le parti stipulano e convengono quanto segue:**

**1 OBBLIGHI DEL DIPENDENTE**

1.1 Mansioni

 Il dipendente espleterà la propria attività di

presso la Società secondo le esigenze di un progressivo sviluppo dell’attività aziendale e commerciale della stessa.

 Il dipendente s’impegna ad eseguire con diligenza il suo lavoro ed a salvaguardare gli interessi della Società secondo scienza e coscienza. A tal proposito si fa riferimento all’art. 321a del Codice delle Obbligazioni, in materia di obblighi di diligenza e fedeltà.

1.2 Orario di lavoro

 L’orario normale di lavoro concordato dalle parti comprende in linea di massima 42 quarantadue ore di lavoro settimanali, dal .. al .. (*indicare i giorni di impiego)*, per una percentuale di impiego al 100%.

 *(% di impiego minore, indicare il rispettivo totale ore settimanali e la percentuale stabilita)*

 Eventuali ore di lavoro supplementare o straordinario verranno trattate come da direttive indicate nel Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio, al quale si fa riferimento per tutto quanto non indicato espressamente nel presente contratto individuale di lavoro.

1.3 Discrezione e segretezza

 Il/la Dipendente si obbliga a mantenere riserbo assoluto a proposito del contratto di lavoro, ai termini ed alle condizioni dello stesso, all’organizzazione del datore di lavoro, enti strutture e consociate e in generale a qualsiasi informazione diretta ed indiretta, di natura professionale e/o confidenziale, ottenuta nell’ambito del rapporto contrattuale.

1.4. Concorrenza

Le parti convengono che, per tutta la durata del presente contratto, il/la Dipendente non potrà esercitare alcun’altra attività professionale che non derivi espressamente dal rapporto di lavoro dipendente che le parti con il presente contratto hanno inteso instaurare.

**2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

2.1 Salario

 La Società si obbliga a corrispondere al/la Dipendente un salario fisso lordo di CHF  x’xxx (xxxx) mensili, per 13 (tredici) mensilità.

 *(variante se contratto con salario orario)*

 *La Società si obbliga corrispondere al/la Dipendente un salario fisso orario pari a CHF xx.xx/ora (xx.xx) lordi ai quali si aggiungono le indennità di legge indicate al punto 2.3 del presente contratto.*

2.2 Contributi sociali

 I contributi sociali previsti dalla legge (AVS, AI, IPG, Disoccupazione, LPP) sono dedotti dal salario conformemente alle disposizioni legali applicabili e conformemente a quanto sancito nel Contratto Collettivo di categoria, in vigore e applicabile.

 La Società assicura il/la Dipendente contro gli infortuni professionali e non professionali come pure contro le malattie professionali secondo la legge sull’assicurazione contro gli infortuni.

 La società garantisce al/alla collaboratore/rice una copertura per perdita di guadagno in caso di malattia di almeno l’80% dello stipendio, a partire dal primo giorno di malattia.

 La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi.

 Il relativo premio è suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendente.

 La Società assicura il Dipendente per la previdenza professionale (2° pilastro) secondo le prescrizioni legislative.

2.3 Indennità su salario orario

 Se stabilito contrattualmente un salario orario, vedi punto 2.1, allo stesso verranno applicate, seguendo il metodo cumulativo, le seguenti percentuali riferite alle indennità indicate nel Contratto Collettivo di lavoro:

 - tredicesima mensilità 8.33*%*

- 9 giorni festivi all’anno 3.60*%*

 - vacanze, se 20 giorni all’anno 8.33*%*

 - vacanze, se 25 giorni all’anno 10.64*%*

2.4 Spese

 La Società verserà al/alla Dipendente, a titolo di rimborso spese, a datare dalla firma del presente contratto, unicamente le spese vive rese strettamente necessarie dall’esecuzione del proprio lavoro.

 La Società si impegna a rimborsare al/alla Dipendente ulteriori spese straordinarie, quali spese di trasferta, esclusivamente se concordate preventivamente con gli organi della Società, documentate e rese necessarie dall’espletamento dell’attività del/della Dipendente di cui al punto 1 del presente contratto.

 Per quanto riguarda il trattamento delle spese per lavoro fuori sede, si rimanda al Contratto collettivo di lavoro.

**3. VACANZE**

 Per ogni anno lavorativo il/la Dipendente ha diritto a XX (XX) giorni di vacanza retribuiti. Il periodo in cui verranno godute sarà concordato dal/dalla Dipendente con la Società, avendo particolare cura delle necessità della Società.

 Di regola il/la Dipendente deve usufruire delle vacanze nell’anno professionale in corso. In tale contesto almeno due settimane devono essere consecutive.

**4. CONGEDI**

Il Dipendente ha diritto ai congedi pagati, come indicato dall’art. 23 del Contratto Collettivo in vigore.

**5. DURATA E DISDETTA**

1. Il presente contratto è concluso a tempo **indeterminato** ed entrerà in vigore alla data d’inserimento ovvero dal giorno **………………………..** .

Durante il tempo di prova stabilito in X mesi, il termine di disdetta è di 7 giorni netti.

Dopo il tempo di prova per il termine di disdetta valgono i termini legali indicati nel Contratto Collettivo di Lavoro e nel Codice delle Obbligazioni, ovvero: un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno di servizio ed in seguito con preavviso di tre mesi.

La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure brevi manu, controfirmata.

**6. ACCORDO COMPLETO**

 Il presente contratto sostituisce qualsiasi altro accordo verbale o scritto anteriore alla firma dello stesso e non può essere modificato in tutto o in parte se non per accordo scritto e controfirmato dalle parti contraenti.

**7. FORO COMPETENTE**

 **Il Foro competente per risolvere qualsiasi controversia diretta o indiretta relativa al presente contratto o alla sua interpretazione, che dovesse sorgere tra le parti è a scelta esclusivamente quello della sede della Società o del domicilio del convenuto.**

**8. DIRITTO APPLICABILE**

 **Il presente contratto è retto unicamente dal diritto svizzero. In particolare per tutto ciò che non è stato regolato nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Svizzero delle Obbligazioni, la Legge Federale sul Lavoro, nonché il Contratto Collettivo di settore attualmente in vigore.**

**9. COMUNICAZIONI**

 Le comunicazioni fra le parti, se non diversamente ed espressamente previsto dal presente contratto, avvengono principalmente in forma scritta, in via subordinata oralmente, ma con susseguente ed immediata conferma scritta che dovrà essere indirizzata al domicilio delle parti, così come indicato nel presente contratto.

Letto e approvato e sottoscritto.

Luogo, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nome ditta + nome firmatario) (nome dipendente)